



LA PROTEZIONE DEGLI OPERATORI E DEL SISTEMA DEI SERVIZI

13 DICEMBRE 2013

Dott.ssa MR GIOLITO
Referente equipe multidisciplinare Cappuccetto Rosso



ASLTO2

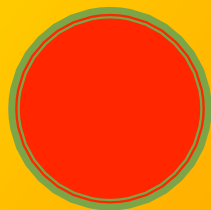


In 1962, Dr. C. Henry Kempe and his colleagues led the identification and recognition of child abuse with their defining paper, *The Battered Child Syndrome*.

The Kempe Center opened in 1972 with one vision: to recognize that children were being abused, the threat was real, and we must do something about it.

- A section of the Department of Pediatrics at the University of Colorado School of Medicine, The Kempe Center has built a reputation as a world leader in the child protection movement by:
- Evaluating and diagnosing children who are suspected victims of abuse and neglect.
- Providing treatment and therapy for abused and neglected children and their families.
- Developing and testing new programs to help children.
- Training professionals such as doctors, teachers and social workers to protect and heal abused children and support good parenting skills.
- Conducting studies that assist in program development and public policy making.

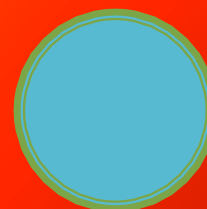




IL CISMAI



- Negli ultimi decenni si è andata affermando una cultura contraria alla violenza e allo sfruttamento dei bambini, anche grazie agli interventi tesi a rafforzare le famiglie e prevenire la possibilità di abusi e trascuratezze. In quest'ottica, nel 1993 su iniziativa di alcuni centri attivi in Italia nell'ambito della tutela e cura dei minori è stato costituito il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia - CISMAI e costituisce una sede permanente di carattere culturale e formativo nell'ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all'abuso intrafamiliare”



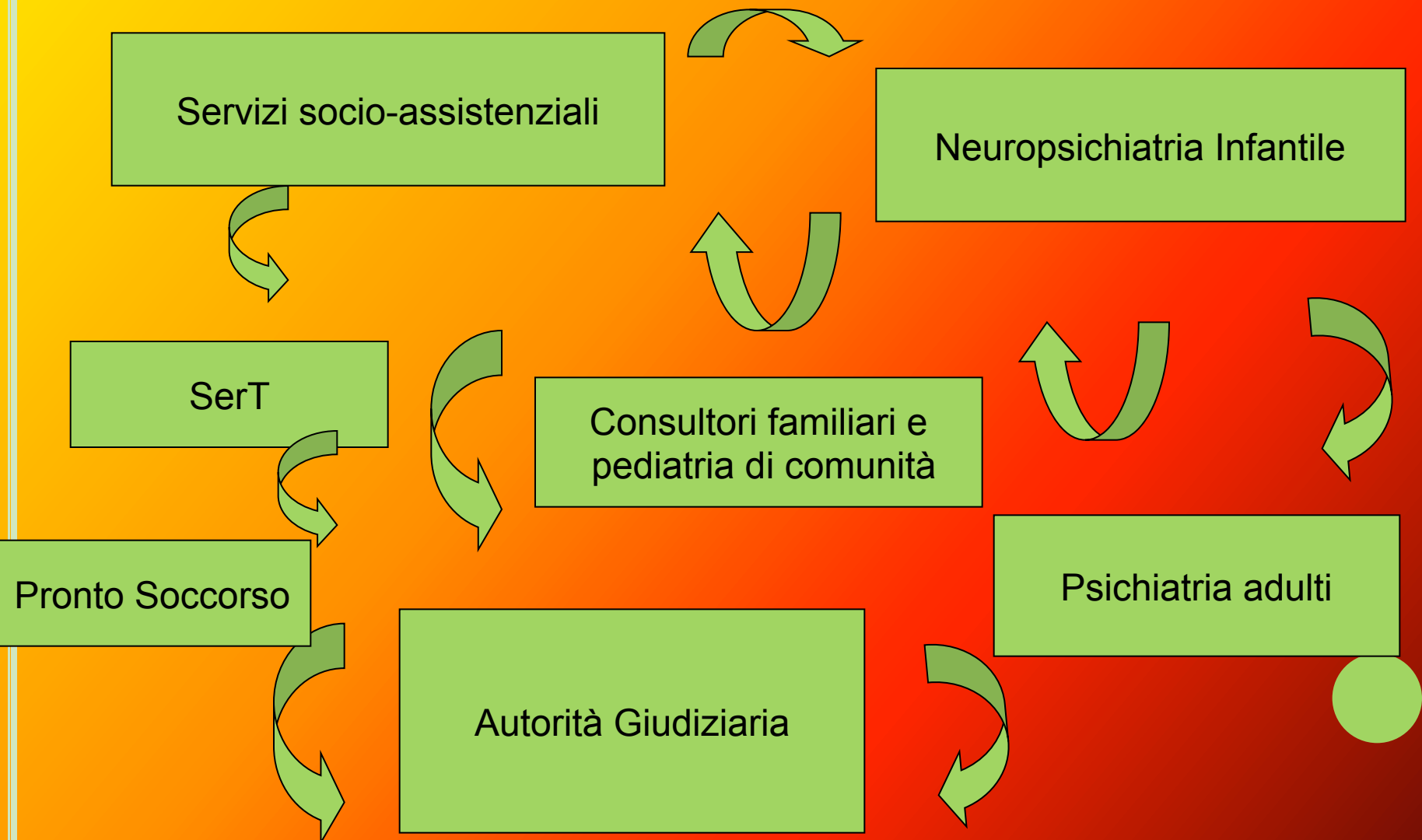


LAVORARE IN RETE, LAVORARE IN EQUIPE

- *il “prodotto” del lavoro di rete non sarà quello pensato da uno degli operatori o servizi ma quello realizzato sulla base della trama delle relazioni e risorse esistenti sia tra i servizi tra loro, sia tra servizi e gli utenti*



LAVORARE IN EQUIPE/LAVORARE IN RETE





LEGGE 28 MARZO 2001, N. 149

**"MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, RECANTE «DISCIPLINA DELL' ADOZIONE E DI
DEI MINORI», NONCHÉ AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE"**

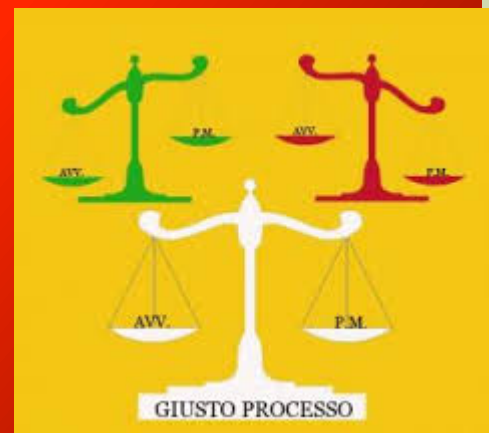
PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 96 DEL 26 APRILE 2001



- Art. 10.
- 1. L' articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
 - «Art. 10. – 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all' articolo 9, comma 2, provvede all' immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all' occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull' ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
 - 2. All' atto dell' apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.
 - 3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all' affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell' interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei genitori sul minore, la sospensione dell' esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
 - 4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
 - 5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l' intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile».

- **Sezione II**
Norme sulla giurisdizione
- **Art. 111. [18]**
- La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
- Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
- Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
- Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
- La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
- Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.
- Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.



LE PARTI



LE PARTI







- Quale attenzione oggi per l'infanzia e per gli operatori che se ne occupano?
- Quale equilibrio possono trovare gli operatori tra esigenze cliniche/ esigenze giudiziarie / esigenze economiche?
- Quali strategie per la tutela degli operatori e dei servizi?
- Quando la formazione universitaria sul tema maltrattamento all'infanzia?
- E la formazione continua?



Maria Grazia Bellora
Elda Canestrari
Giuseppina De Ninni
Grazia Favata
Barbara Ferrero
Monica Geninatti
Serena Jaretti
Giulia Mortara
Nicoletta Ponasso
Bianca Scrivo
Paola Turano
Gabriella Valente

ginecologa Consultori
assistente sanitaria Consultori
educatrice professionale Circ 7
infermiera psichiatria adulti
assistente sociale Circ 7
psicologa NPI
psicologa NPI
ginecologa Consultori
psicologa Ser.T
infermiera pediatrica Consultori
assistente sociale Circ 6
assistente sociale Circ 6





INVIA IL TUO
SUGGERIMENTO